



## Regione Siciliana

### ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI


- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. ed in particolare l'art. 2, comma 1, u.p., inserito dall'art. 1, comma 38 della legge 06/11/2012, n. 190, secondo cui «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo»;
- VISTA L.R. 30/04/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTI il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. ed in particolare l'art. 12;
- VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/01/2013, n. 6;
- VISTO il D.lgs. 03/03/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTO il D.lgs. 06/09/2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 05/04/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.*;
- VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/05/2010, n. 11* emanato con D.P.Reg. Sic. 18/07/2012, n. 48 e, in particolare, l'art. 13 comma 1 che sancisce l'applicabilità del regolamento medesimo al procedimento di che trattasi;
- VISTO il parere prot. n. 31999 del 18/04/2013, assunto al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 23/04/2013 al n. 21974, con il quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha fatto propria la tesi del Servizio 3 circa la disciplina di diritto intertemporale, nella misura in cui il D.P.Reg. n. 48/2012 ha fissato come «inderogabile linea di demarcazione all'efficacia delle due discipline successive, l'avvenuta celebrazione alla data di entrata in vigore, della Conferenza di servizi decisoria sul progetto da autorizzare»;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.R.Sic. 18/01/2013, n. 6;
- VISTO il D.D.G. n. 403 del 26/09/2013 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento medesimo;
- VISTO il D.D.G. n. 6079/F.P. del 23/10/2013 con il quale il D.G. del Dipartimento regionale dell'Energia ha preposto l'ing. Alberto Tinnirello al Servizio 3 confermando le funzioni dirigenziali connesse all'esercizio dell'attività amministrativo-contabile;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3070 del 14/05/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Pietro Lo Monaco;
- VISTA la disposizione prot. n. 21025 del 19/05/2014 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. n. 138 del 22/03/2016 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia in applicazione a quanto disposto dall'art. 13, comma 12, della L.R. 17/03/2016 n. 3 ha prorogato, fra gli altri, la scadenza del contratto individuale di lavoro del suddetto Dirigente del Servizio 3;



- VISTA la nota datata 29/12/2009, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Industria in data 14/01/2010 al n. I.D. 2032, con la quale la Società Nòvasol Sicilia S.r.l. con sede legale in Palermo, Via Enrico Parisi, 4 - c.a.p. 90100 - C.F. 10673751003 (di seguito *Società*), ha presentato istanza finalizzata al rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, co. 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Finocchio" di potenza pari a 6 MW, sito nel territorio dei Comuni di Menfi e Santa Margherita Belice (AG) nella C/da Finocchio, al foglio di mappa n. 14 particelle 161, 172, 173 e 174, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso;
- VISTI i verbali trasmessi con note prot. nn. 34101 del 04/05/2012, 17362 del 29/03/2013, 65819 del 26/11/2013, 3572 del 22/01/2014, 19914 del 15/06/2015, 30606 del 14/09/2015, delle Conferenze dei Servizi svoltesi rispettivamente in data 27/04/2012, 27/03/2013, 22/11/2013, 15/01/2015, 08/06/2015 e 09/09/2015;
- VISTA la nota prot. n. 6566 del 17/02/2016, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha convocato la Società per la C.d.S. del 07/03/2016 invitando la stessa a far pervenire la documentazione necessaria per la procedibilità della pratica ai sensi del vigente art. 4 del Regolamento approvato con D.P.R.S. n. 48/2012 il quale ha sostanzialmente riproposto l'art. 2 del P.E.A.R.S.;
- VISTA la nota prot. n. 11179 del 18/03/2016 con la quale è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 07/03/2016, in base al quale, visti i pareri acquisiti e le informazioni assunte, il progetto è stato definito improcedibile, per l'assenza della documentazione minima per la procedibilità, della disponibilità giuridica dei suoli e della STMG, per cui sarebbero state attivate le procedure per il diniego dell'istanza originaria e di archiviazione definitiva della pratica;
- VISTA la nota prot. n. 17501 del 04/05/2016, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia, facendo seguito al verbale della conferenza dei servizi del 07/03/2016, ha comunicato che non essendo pervenuta alcuna comunicazione né osservazione entro i termini di legge previsti, l'iter della trattazione non poteva proseguire oltre, e che pertanto si sarebbe provveduto a predisporre il provvedimento di diniego, costituendo la stessa preavviso di mancato accoglimento dell'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387 del 29/12/2003 in oggetto indicata ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. nonché dell'art. 11 bis della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., concedendo un ulteriore ultimo termine massimo perentorio di giorni 10 (dieci) per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- CONSIDERATO che la *Società* non ha fatto pervenire nei termini prescritti né quanto richiesto né alcuna osservazione o ulteriore documentazione;
- CONSIDERATO altresì che, in ossequio al principio *tempus regit actum* ciascuna fattispecie deve realizzarsi nell'osservanza della norma vigente al momento in cui questa si perfeziona, con la conseguenza che ciascuno degli atti che si susseguono nella sequenza procedimentale deve essere posto in essere nel rispetto della norma vigente al momento dell'emissione dovendo l'amministrazione tenere conto delle modifiche normative intervenute durante l'iter procedimentale, non potendo, al contrario, considerare l'assetto cristallizzato una volta per tutte alla data dell'atto che vi ha dato avvio;
- RITENUTO pertanto, perdurando la manifesta improcedibilità della pratica di che trattasi per carenza documentale, di dover provvedere al mancato accoglimento dell'istanza della *Società* finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto sopra meglio specificato ed alla conseguente definitiva archiviazione della pratica

#### DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'istanza avanzata dalla Società Nòvasol Sicilia S.r.l., oggi con



sede legale in Palermo, Viale Regione Siciliana, 7275 - c.a.p. 90146 - C.F. 10673751003 (di seguito *Società*), finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, co. 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Finocchio" di potenza pari a 4,448 MW (ex 6 MW), sito nel territorio dei Comuni di Menfi e Santa Margherita Belice (AG) nella C/da Finocchio, al foglio di mappa n. 14 particelle 161, 172, 173 e 174, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso, non è accolta e la relativa pratica viene definitivamente archiviata.

- Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società di cui all'art. 1, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. nonché comunicato alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
- Art. 3) Il presente decreto verrà notificato alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 07/05/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 14 GIU. 2016



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Ing. Alberto Tinnirello)

